

REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1251/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine non disossate; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88⁽⁶⁾ e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/88 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(6) Vedi pagina 133 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(8) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(9) GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 11.

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 100 t di carni non disossate dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986.

2. Sono messi in vendita circa 1 500 t di quarti posteriori detenuti dall'organismo d'intervento italiano ed acquistati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2964/86 della Commissione⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1294/87 della Commissione⁽¹¹⁾, destinati ad essere disossati e trasformati in Italia.

I quarti posteriori devono essere disossati entro trenta giorni a decorrere dalla data di presa in consegna, sotto il controllo dell'organismo italiano competente e in un impianto di sezionamento riconosciuto da quest'ultimo.

3. Gli organismi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/78 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato 1.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 luglio 1988.

(10) GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.

(11) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 28.